CAMERA DEI DEPUTATI N. 1882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, MARTINAT

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, per il riconoscimento giuridico delle categorie dei quadri intermedi

Presentata il 12 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'innovazione tecnologica e l'apertura dei mercati internazionali, modificando profondamente i processi produttivi e l'organizzazione del lavoro nelle imprese, hanno prodotto nuove categorie professionali e posto in primo piano le problematiche relative alle « risorse umane ».

Tra le nuove figure professionali emerge – per le sue peculiarità – la categoria del « quadro intermedio » la quale assume, nella moderna struttura d'impresa, una posizione strategica sia all'interno dell'azienda sia verso l'esterno.

Una ulteriore spinta evolutiva nel mondo del lavoro è poi venuta dalle più marcate necessità di ottimizzazione dei processi produttivi e di conseguimento della qualità globale, nonché dalla pressante esigenza di un rapido adeguamento al mutare della domanda di mercato e dalle problematiche connesse con gli aspetti di impatto ambientale cui è posta sempre maggiore attenzione.

La figura dei quadri, quindi, non nasce da una strumentale aggregazione corporativa ma deriva dalla moderna organizzazione del lavoro cui è funzionalmente necessaria. I quadri non chiedono privilegi ma rivendicano uno *status* ed una specificazione professionale che consenta loro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo e, all'impresa, di conseguire gli obiettivi prefissati.

Il legislatore – cogliendo la valenza sociale ed economica di questi aspetti e preso atto che gli altri Paesi europei avevano già da anni riconosciuto i quadri – è intervenuto con l'emanazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, che, modificando

l'articolo 2095 del codice civile, ha istituito la categoria dei quadri specificandone la figura professionale in modo distinto da quello degli impiegati.

Tale legge voleva essere una risposta alle esigenze del mondo del lavoro e dei nuovi soggetti sociali.

Viceversa la legge n. 190 del 1985 è stata in primo luogo largamente disapplicata dalle imprese, anche perché non era previsto alcun tipo di sanzione per i comportamenti omissivi o elusivi da parte dei datori di lavoro; laddove poi la norma è stata applicata ciò è avvenuto in maniera distorta o riduttiva poiché, anziché istituire per i quadri una categoria distinta come indica l'attuale testo dell'articolo 2095 del codice civile, alla categoria dei quadri è stato mantenuto il livello e la parametrazione impiegatizia (la differenza generalmente è data da una indennità spesso irrisoria).

Questa situazione ha portato delusione e disincentivazione nella categoria (almeno mezzo milione di dipendenti, a livello nazionale, nel solo settore privato) con marcate ripercussioni d'ordine politico, sociale ed economico. Questo, oltretutto, nel contesto dell'Europa unita.

Certamente uno dei fattori determinanti di tale stato di cose è stata la sistematica opposizione alla partecipazione delle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri ai vari livelli di contrattazione. Opposizione ed ostracismo favoriti dalla non chiara individuazione, nell'attuale formulazione della legge n. 190 del 1985, dei soggetti legittimati alla rappresentanza della categoria.

La legge, infatti, ha riconosciuto tale peculiare specificità ai quadri intermedi, così da sancire una modifica dell'articolo 2095 del codice civile, costituendone una categoria distinta di prestatori di lavoro ma nulla ha disposto rispetto alla rappresentanza, provocando in questa delicata materia un negativo indirizzo giurisprudenziale che, peraltro, non tiene alcun conto di quanto in proposito avviene per i dirigenti e della inadeguatezza delle tradizionali organizzazioni sindacali generali rispetto alla nuova realtà sociale (vedi sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1990).

Da tutto ciò discende che, di fatto, è stata vanificata la reale aderenza ad una delle primarie esigenze di trasformazione derivante dall'esplosione tecnologica e dalle nuove esigenze di mercato, di utenza e di ambiente. Eppure è di tutta evidenza la contraddittorietà e l'improduttività del voler impiantare moderne tecnologie, nuovi modelli di produzione e mercantili, una diversa gestione delle risorse umane su un sistema di organizzazione del lavoro metodologicamente e socialmente ancorato alla vecchia logica di produzione anziché al criterio della responsabilizzazione.

Rispetto, quindi, al profondo cambiamento che l'evoluzione della società richiedeva nell'economia e nel sistema organizzativo si è avuta una risposta meramente formale, assolutamente inadeguata. Le necessità di cambiamento investono poi, certamente, i servizi pubblici e la pubblica amministrazione in generale. Le stesse motivazioni innanzi esposte valgono infatti per il settore pubblico nel quale è assurdo che l'organizzazione del lavoro rimanga ancorata al « vecchio » a fronte dei problemi che investono il settore e rispetto all'affermata volontà di efficienza, produttività ed adeguamento alla domanda del cittadino-utente.

I quadri pertanto sollecitano come non ulteriormente differibile, l'assunzione di una iniziativa legislativa che consenta la realizzazione effettiva della categoria, individuandone i criteri di rappresentanza sindacale, poiché se ne chiedono – come non hanno mai chiesto – monopoli di rappresentanza, e non ritengono nemmeno socialmente equo ed utile essere forzatamente rappresentati da realtà associative cui non hanno dato, nella quasi totalità, alcuna delega.

I punti fondamentali della richiesta dei quadri possono così sintetizzarsi:

1) una più specifica definizione della categoria, la cui costituzione non possa essere disattesa dalle parti datoriali;

2) l'individuazione e il riconoscimento della rappresentanza anche per le organizzazioni sindacali dei quadri, pur se, com'è naturale, monocategoriali;

3) l'estensione della normativa dei quadri al pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione e lo sviluppo degli obiettivi dell'impresa ed in particolare:

a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;

b) mansioni di sovrintendenza ovvero di coordinamento dell'attività di altri lavoratori;

c) mansioni tecniche ovvero amministrative di alto livello professionale ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. — 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad istituire ed a far applicare, nella modulistica predisposta per la denuncia delle retribuzioni soggette a contributi, specifici codici corrispondenti alla qualifica dei la-

voratori dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica, in quanto compatibile, ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli altri enti pubblici, compresi quelli incaricati della rilevazione e della gestione di dati attinenti al mondo del lavoro ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 13 maggio 1985, n. 190, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 6-*ter*. — 1. Negli organismi e negli enti pubblici, nei quali sono previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

ART. 5.

1. Il Governo della Repubblica, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e della legge 13 maggio 1985, n. 190, è autorizzato ad emanare, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa necessaria affinché le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 6-*bis* della citata legge n. 190 trovino applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti mediante i procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 6.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri contro la responsabilità civile verso terzi, per l'ipotesi di danni cagionati, anche con colpa, in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni, nonché a sostenere le eventuali spese di giudizio del difensore, che è prescelto dal lavoratore.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-1882
Lire 500